

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL 6 OTTOBRE 2006 DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONFISCA, EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 2014, N. 154, "DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013-SECONDO SEMESTRE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre e in particolare l'articolo 9 della predetta legge ("Delega al governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca");

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

(Disposizioni di principio e definizioni)

1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.
2. Le decisioni di confisca emesse dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono.
3. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) decisione quadro: la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

- b) Stato di emissione: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale un'autorità giudiziaria ha adottato una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;
 - c) Stato di esecuzione: lo Stato membro dell'Unione europea al quale è trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;
 - d) decisione di confisca: un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - e) bene: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonché gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;
 - f) provento: ogni vantaggio economico derivante da un reato;
 - g) strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
 - h) beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale: quelli definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
 - i) certificato: il certificato redatto e compilato in conformità al modello allegato al presente decreto legislativo.
4. La decisione di confisca emessa in altro Stato membro, se ha ad oggetto i beni indicati nell'articolo 2, lettera d), punti iii) e iv), della decisione quadro, è eseguita nei casi e con i limiti previsti dalle leggi dello Stato. Quando ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di cui una persona abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente, al prodotto, profitto o prezzo del reato, può essere eseguita, previo accordo con l'autorità competente dello Stato di emissione, su qualsiasi altro bene di cui la persona disponga.

ART. 2

(Autorità competenti)

1. Sono autorità competenti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della decisione quadro, il Ministro della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.
2. Il Ministro della giustizia è competente alla trasmissione e alla ricezione della decisione di confisca, del certificato e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa; cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro.
3. La decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato e il certificato ad essa relativo sono trasmessi alla corte di appello territorialmente competente, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria di emissione, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. L'autorità giudiziaria italiana può richiedere, ove necessario, la trasmissione dei predetti atti in originale.
4. La decisione di confisca da eseguire sul territorio di altro Stato membro e il certificato ad essa relativo sono trasmessi dall'autorità di cui all'articolo 10 alla competente autorità dello Stato di

esecuzione, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione e sottoscritto dall'autorità di cui all'articolo 10, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. Se richiesto, l'autorità giudiziaria trasmette i predetti atti in originale.

5. Nei casi di trasmissione diretta, l'autorità giudiziaria interessata provvede a dare informazione al Ministro della giustizia delle decisioni [di confisca] ricevute e trasmesse per l'esecuzione, anche a fini statistici.

CAPO II

Esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri

ART. 3

(Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri)

1. La decisione di confisca adottata in altro Stato membro può essere trasmessa per l'esecuzione, corredata del relativo certificato, in Italia, se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risieda abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia in Italia la propria sede sociale.
2. E' consentita l'esecuzione delle decisioni di confisca disposte per taluno dei seguenti reati, quando nello Stato di emissione è prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, senza verifica della doppia incriminabilità:
 - a) associazione per delinquere;
 - b) terrorismo;
 - c) tratta di esseri umani;
 - d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
 - e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
 - g) corruzione;
 - h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - i) riciclaggio;
 - l) falsificazione e contraffazione di monete;
 - m) criminalità informatica;
 - n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
 - o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
 - p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
 - q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
 - r) sequestro di persona;
 - s) razzismo e xenofobia;

- t) furti organizzati o con l'uso di armi;
 - u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
 - v) truffa;
 - z) estorsione;
 - aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
 - bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
 - cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
 - dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
 - ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
 - ff) traffico di veicoli rubati;
 - gg) violenza sessuale;
 - hh) incendio;
 - ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
 - ll) dirottamento di nave o aeromobile;
 - mm) sabotaggio.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

ART. 4

(Garanzia giurisdizionale)

1. Sulla richiesta di esecuzione è competente a provvedere la corte di appello del luogo dove si trova il bene o, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, quella del luogo dove la persona dispone di beni o di un reddito. Se tale luogo non è noto, è competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, ove ha la propria sede sociale. Se più sono i beni, dislocati in più luoghi, si ha riferimento al luogo dove si trova il bene di maggior valore.
2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello di Roma.
3. L'autorità giudiziaria, che rileva la propria incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti alla corte di appello territorialmente competente e ne informa senza indugio l'autorità di emissione e il Ministro della giustizia.

ART. 5

(Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 e dal comma 6 del presente articolo, il procedimento davanti alla corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.
2. La sentenza di riconoscimento è trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.
3. La confisca è eseguita secondo la legge italiana, con le seguenti modalità:

- a) sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili;
 - b) sui beni immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
 - c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
 - d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
 - e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni.
4. Dell'avvenuta esecuzione è dato immediato avviso all'autorità di emissione.
 5. In sede di esecuzione l'autorità incaricata procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della forza pubblica.
 6. Se la decisione di confisca ha ad oggetto una somma di denaro, la corte di appello, ove necessario, converte in euro l'importo da confiscare, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.
 7. In caso di sopravvenuta carenza di esecutività della decisione di confisca, l'autorità giudiziaria cessa l'esecuzione, dandone comunicazione all'autorità di emissione e al Ministro della giustizia.
 8. L'autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia, che ne informa immediatamente lo Stato di emissione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venir meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo, della esistenza di un rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, della esecuzione parziale della decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato.
 9. Se l'esecuzione comporta spese da ritenersi ingenti o eccezionali, l'autorità giudiziaria ne richiede alla competente autorità dello Stato di emissione il riparto in misura congrua.

ART. 6

(Motivi di rifiuto)

1. La corte di appello può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi:
 - a) quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;
 - b) quando una decisione di confisca risulta essere già stata emessa, in via definitiva, per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona da uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - c) quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l'ordinamento interno non costituiscono reato, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutato in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo

stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

- d) quando vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca;
 - e) quando dal certificato risulta che l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha tempestivamente ricevuto, personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato, notizia del procedimento e del fatto che la decisione avrebbe potuto essere presa in sua assenza o, dopo essere stato informato della possibilità di riesame della decisione, ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca né ha richiesto un nuovo procedimento;
 - f) quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;
 - g) quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;
 - h) quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, prima di rifiutare il riconoscimento la corte di appello deve consultare l'autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.
 3. Il rifiuto del riconoscimento della decisione di confisca è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la corte di appello può imporre all'autorità di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto.
 4. In ogni caso, la corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4.
 5. Quando l'esecuzione della decisione di confisca è impossibile perché il bene da confiscare è già stato confiscato o è scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione, la corte di appello ne dà comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.

ART. 7

(Rinvio dell'esecuzione)

1. La corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può disporre il rinvio dell'esecuzione, contestualmente imponendo le necessarie misure, secondo la legge italiana, per assicurare che i beni e le somme di denaro restino disponibili per l'esecuzione della decisione di confisca, quando:
 - a) la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;
 - b) è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 8 e fino alla decisione definitiva;
 - c) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso, e comunque per un periodo massimo di sei mesi;
 - d) il bene è oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione.

2. Il decreto di rinvio dell'esecuzione è comunicato senza indugio allo Stato di emissione.
3. Cessata la ragione del rinvio, la corte di appello provvede con le formalità dell'articolo 5 e adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca dandone informazione all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

ART. 8

(Ricorso per cassazione)

1. Contro la sentenza emessa ai sensi del precedente articolo 5, il procuratore generale presso la corte di appello, la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della confisca, il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.
4. Copia del provvedimento è trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
5. In caso di annullamento, il giudice del rinvio decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti informandone senza indugio l'autorità competente dello stato di emissione.

ART. 9

(Concorso di decisioni di confisca)

1. Se più decisioni di confisca sono state riconosciute contro la stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la corte di appello decide quale, tra le più decisioni, debba essere eseguita tenuto conto della gravità del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni, dando comunicazione senza indugio della decisione allo Stato di emissione.

CAPO III

Esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri

ART. 10

(Competenza)

1. Il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o presso il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
2. L'autorità di cui al primo comma può convenire con l'autorità competente dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a

quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione sono vietati dalla legge.

ART. 11

(Procedimento di trasmissione)

1. L'autorità competente ai sensi del precedente articolo 11 trasmette a quella dello Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato ad essa relativo direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi:
 - a) quando la decisione di confisca concerne beni specifici, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che i beni si trovino;
 - b) quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa la decisione, disponga di beni o di un reddito.
3. Quando non è possibile determinare lo Stato di esecuzione ai sensi del comma 2, gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi allo Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale.
4. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
5. Se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota, l'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1 compie a tal fine tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministro della giustizia e la Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.
6. L'autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia dell'eventuale revoca della decisione di confisca o della sopravvenuta carenza di esecutività della stessa, del rischio che l'esecuzione ecceda il valore del bene confiscato o, infine, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato. Il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione.

ART. 12

(Trasmissione della decisione a più Stati per l'esecuzione)

1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia.
2. La decisione di confisca può essere trasmessa a più di uno Stato membro, solo se:
 - a) vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro;
 - b) la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o più Stati membri;
 - c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in uno solo Stato membro non è sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.
3. Nel caso di trasmissione a più Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l'importo totale risultante dalla esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.

CAPO IV
Disposizioni finali

ART. 13

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

ART. 14

(Destinazione delle somme e dei beni confiscati)

1. Salvo diverso accordo con lo Stato di emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
 - a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma pari o inferiore a euro 10.000, per l'intero importo;
 - b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore a euro 10.000, per una misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo.
2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene può essere venduto, le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca: *quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti.

ART. 15

(Risarcimento)

1. In caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di una decisione di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro, il Ministro della giustizia procede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro, all'attivazione del procedimento per il rimborso, da parte dello Stato di emissione, degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità, salvo che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.
2. Le somme conseguite a titolo di risarcimento affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

ART. 16

(Accordi o intese con altri Stati membri)

1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri, qualora essi siano rispondenti agli obiettivi della decisione quadro e contribuiscano a semplificare o ulteriormente agevolare le procedure di esecuzione delle decisioni di confisca.

ART. 17

(Clausola di invarianza)

1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

CERTIFICATO
di cui all'articolo 4 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del
principio del
reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca, come modificato dalla decisione
quadro 2009/299/GAI

a) Stati di emissione e di esecuzione:

Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

b) Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di confisca

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Numero di riferimento del fascicolo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

E-mail (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità giudiziaria:

.....

.....

.....

Estremi del o (e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione di confisca o, laddove applicabile, ai fini del coordinamento dell'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a due o più Stati di esecuzione, o ai fini del trasferimento allo Stato di emissione delle somme o dei beni provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail)

.....

.....

.....

c) **Autorità competente per l'esecuzione della decisione di confisca nello Stato di emissione (se diversa dall'autorità giudiziaria di cui alla lettera b))**

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

E-mail (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente per l'esecuzione:

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione di confisca o, addove applicabile, ai fini del coordinamento dell'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a due o più Stati di esecuzione, o ai fini del trasferimento allo Stato di emissione delle somme o dei beni provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e se disponibile e-mail):

d) **In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa delle decisioni di confisca nello Stato di emissione**

Denominazione dell'autorità centrale:

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):

Indirizzo:

Numero di riferimento del fascicolo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

E-mail (se disponibile):

e) L'autorità o le autorità che si possono contattare (qualora siano state compilate le lettere c) e/o la lettera d):

Autorità di cui alla lettera b)
 può essere contattata per questioni riguardanti:

Autorità di cui alla lettera c)
 può essere contattata per questioni riguardanti:

Autorità di cui alla lettera d)
 può essere contattata per questioni riguardanti:

f) Qua ora la decisione di confisca faccia seguito a un provvedimento di blocco o di sequestro trasmesso allo Stato di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio (*), fornire le informazioni pertinenti atte a individuare il provvedimento di blocco o di sequestro (data di emissione e di trasmissione del provvedimento di blocco o di sequestro, autorità a cui è stato trasmesso, numero di riferimento, se disponibile):

.....

g) Quando la decisione di confisca è stata trasmessa a più di uno Stato di esecuzione, fornire le informazioni seguenti:

1. La decisione di confisca è stata trasmessa al seguente altro Stato/ai seguenti altri Stati di esecuzione (autore o autorità):

.....

2. La decisione di confisca è stata trasmessa a più di uno Stato di esecuzione per i seguenti motivi (contrassegnare la casella pertinente):

2.1. Quando la decisione di confisca concerne uno o più beni specifici:

si ritiene che i diversi beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in Stati di esecuzione diversi;

la confisca di un bene specifico comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione;

si ritiene che un bene specifico oggetto della decisione di confisca sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati;

2.2. Quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro:

i beni in questione non sono stati bloccati ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI;

il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca;

altro motivo/ai motivi (specificare):

.....

(*) GU L 196 del 28.7.2003, pag. 45

n) Informazioni relative all'identità della persona fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa una decisione di confisca

1 Persona fisica

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile (se del caso):

Pseudonimi (se del caso):

Sesso

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se possibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Ultimo indirizzo noto:

Lingue che la persona in questione comprende (se note):

1.1. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro:

Esso è trasmesso allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- a) lo Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca dispone di beni o di un reddito nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che la persona disponga di beni/reddito:

Descrizione dei beni della persona/della fonte del reddito:

Ubicazione dei beni della persona/della fonte del reddito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):

- b) non sussistono fondati motivi, ai sensi del punto a), che permettano allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente nello Stato di esecuzione. Aggiungere l'informazione seguente:

Residenza abituale nello Stato di esecuzione:

1.2. Se la decisione di confisca riguarda beni specifici.

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente)

- a) i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione (cfr lettera a));
- b) lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione

- c) non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera b), che permettano allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente nello Stato di esecuzione. Aggiungere l'informazione seguente:

Residenza abituale nello Stato di esecuzione

2. Persona giuridica

Nome:

Tipo di persona giuridica:

Numero di registrazione (se disponibile) (1):

Sede statutaria (se disponibile) (1):

Indirizzo della persona giuridica:

2.1 Se la decisione di confisca riguarda una somma di denaro

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente)

- a) lo Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca possiede beni o un reddito nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che la persona giuridica disponga di beni/reddito:

Descrizione dei beni della persona giuridica giuridica/della fonte del reddito:

Ubicazione dei beni della persona giuridica/della fonte del reddito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):

(1) Se la decisione di confisca è trasmessa allo Stato di emissione e se anche la sede statutaria della persona giuridica nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca si trova in tale Stato, devono essere indicati il numero di registrazione o la sede statutaria.

- b) non sussistono fondati motivi, ai sensi del punto a), che permettano allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca ha la sua sede statutaria nello Stato di esecuzione. Aggiungere la seguente informazione:

Sede statutaria nello Stato di esecuzione:

2.2. Se la decisione di confisca riguarda beni specifici

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- a) i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione (cfr. lettera i));
- b) lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:

- c) non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera b), che permettano allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca ha la sua sede statutaria nello Stato di esecuzione. Aggiungere la seguente informazione:

Sede statutaria nello Stato di esecuzione:

i) Decisione di confisca

La decisione di confisca è stata pronunciata il (data):

La decisione di confisca è passata in giudicato il (data):

Numero di riferimento della decisione di confisca (se disponibile):

1 Informazioni sul tipo di decisione di confisca:

1.1 Contrassegnare la(le) casella(o) pertinente(i) all'oggetto della decisione di confisca:

una somma di denaro

importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione, indicando la valuta (cifre e lettere):

importo totale oggetto della decisione di confisca con indicazione della valuta (cifre e lettere):

bene(i) specifico(i):

Descrizione dei beni specifici:

ubicazione dei beni specifici (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):

se la confisca di beni specifici comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrizione delle azioni da avviare:

1.2 L'autorità giudiziaria ha deciso che il bene in questione (indicare la categoria/le categorie contrassegnando la casella pertinente):

a) è il prodotto di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto.

b) è lo strumento di tale reato.

c) è passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di poteri esteri di confisca specifici nelle lettere a), b) e c). La decisione si fonda sul fatto che l'autorità giudiziaria, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinta che il bene in questione sia il prodotto di:

a) attività criminose della persona condannata commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato in questione, ritenute ragionevoli dall'autorità giudiziaria nelle circostanze della fattispecie;

b) analoghe attività criminose della persona condannata commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato in questione, ritenute ragionevoli dall'autorità giudiziaria nelle circostanze della fattispecie; o

c) attività criminosa della persona condannata quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata stessa;

- iv) È possibile di confisca ai sensi di altre disposizioni riguardanti i poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione

Se sussistono due o più categorie di confisca, fornire precisazioni su quale bene è stato confiscato in relazione a ciascuna categoria:

- 2 Informazioni sul reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca
- 2.1 Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca sono stati commessi, inclusi tempo e luogo

- 2.2 Natura e qualificazione (penale) del reato o dei reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione

- 2.3 Se applicabili e, contrassegnare il reato o i reati seguenti, cui si riferiscono i reati di cui al punto 2.2, qualora essi siano puniti nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione,
- frode, compresa quella che ferde gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

- riciclaggio di proventi di reato
- falsificazione di monete, tra cui l'euro,
- criminalità informatica
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di sostanze vegetali protette.
- Livellamento del progresso e del soggiorno degli,
- omicidi volontari, lesioni personali gravi
- traffico illecito di organi o tessuti umani
- rapimento, sequestro e prisa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- truffa,
- racket ed estorsioni
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio doloso,
- reati che rientrano nelle competenze giurisdizionale del la Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio

(6)

2.4. Qualora il reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca, (indivisi ai punti 2.2 non siano contemplati al punto 2.3, fornire una descrizione circostanziata del reato o dei reati in questione (compresa l'effettiva attività criminosa in questione e non, per esempio, la qualificazione giuridica):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

j) Procedimenti che danno luogo alla decisione di confisca

In merito ai procedimenti che hanno dato luogo alla decisione di confisca, prega indicare (contrassegnare le caselle pertinenti).

a) la persona interessata è comparsa personalmente nei procedimenti.

b) la persona interessata non è comparsa personalmente nei procedimenti, ma è stata rappresentata da un consulente legale.

c) la persona interessata non è comparsa personalmente nei procedimenti e non è stata rappresentata da un consulente legale. Si conferma che:

la persona è stata informata personalmente, o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, dei procedimenti, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, o

la persona ha dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca

k) Conversione e trasferimento di beni

1. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, prega indicare se lo Stato di emissione acconsente a che la confisca nello Stato di esecuzione assuma la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene

sì

no

2. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, prega indicare se i beni, diversi dal denaro, ottenuti dall'esecuzione della decisione di confisca possono essere trasferiti nello Stato di emissione

sì

no

l) Misure alternative, compresa la pena privativa della libertà

1. Pregasi indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire la decisione di confisca, totalmente o in parte:

sì

no

2. In caso affermativo, pregasi indicare quali sanzioni possono essere applicate (tipo di sanzioni e livello massimo):

detenzione (periodo massimo):

lavori di pubblica utilità (o equivalenti) (periodo massimo):

altre sanzioni (descrizione):

m) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

.....

.....

n) Il testo della decisione di confisca è allegato al certificato

Firma dell'autorità che emette il certificato o di suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

.....

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

(6) L'articolo 4 della decisione 2009/299/GAI ha sostituito la lettera j) come riportata di seguito:

«j) Procedimento terminato con la decisione di confisca:

Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di confisca:

1. Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di confisca.

2. No, l'interessato non è comparso personalmente al processo

terminato con la decisione di confisca.

3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

l"† 3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione di confisca ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

l"† 3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione di confisca, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

l"† 3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

l"† 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione di confisca il ... (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l"† l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

OPPURE

l"† l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

.....

.....»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea 2013, II semestre, consentendo al Governo di adottare le norme necessarie per il recepimento, nel diritto interno, della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Al fine di comprendere la reale portata innovativa dello schema occorre brevemente percorrere i tratti salienti del più ampio contesto normativo di riferimento relativo al reciproco riconoscimento di provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali di Stati membri dell'Unione.

Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

La decisione quadro 2006/783/GAI declina il principio del reciproco riconoscimento nella specifica materia delle "decisioni di confisca", secondo la nozione data nel corpo della stessa decisione quadro (articolo 2 paragrafo 1 lettera c) della decisione quadro) per il quale "la decisione di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene."

Tale precisazione costituisce strumento indispensabile per orientare l'interprete nella comprensione dello schema e, soprattutto, degli ulteriori provvedimenti comunitari in materia di confisca, blocco e sequestro recepiti o non ancora attuati nel nostro ordinamento.

In particolare, appare rilevante considerare che nel nostro ordinamento è già previsto il riconoscimento del sequestro e della confisca dagli artt. 34-36 della l. 22 aprile 2005, n. 69, "disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri".

Peraltro, le norme richiamate sono contenute nel capo III della legge citata, dedicato alle "misure reali" e riguardano non già "sanzioni o misure finali" bensì, come, come testualmente prescritto dall'articolo 35, "il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato", con ciò risultando evidente la assoluta diversità tra le citate norme e quelle contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro 2006/783/GAI.

Posta tale necessaria premessa e così chiarito il contesto del sistema normativo vigente in cui si inseriscono le norme dello schema di decreto legislativo, si precisa che lo stesso, costituito da 16 articoli, si compone di quattro capi:

- il capo I (articoli 1 e 2), dedicato alle disposizioni generali;

- il capo II (articoli da 3 a 9), relativo alla esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri stati membri;
- il capo III (articoli da 10 a 12), concernente la materia della esecuzione di decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri.
- il capo IV (articoli da 13 a 17), contenente le disposizioni finali

L'articolo 1 contiene le disposizioni di principio e le definizioni, dando attuazione, nell'ordinamento interno, alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della decisione quadro. In particolare, vengono stabilite le seguenti nozioni:

- "decisione di confisca": ovvero un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni (*art. 9 comma 1 lett. d) della legge di delegazione europea*);
- "bene": ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonché gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscono il prodotto di uno dei reati di cui all'elencazione di cui all'articolo 3 dello schema o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;
- "provento": definito come ogni vantaggio economico derivante da un reato;
- strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati.

L'articolo 2 dello schema assegna al Ministro della giustizia la competenza a trasmettere e ricevere la decisione di confisca, il relativo certificato e la corrispondenza ufficiale ad essi relativa; il Ministro cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro. Si individua nella corte di appello, quale organo giurisdizionale competente a provvedere al riconoscimento ed alla esecuzione, il destinatario finale degli atti trasmessi o per il tramite del Ministro della giustizia o direttamente dalla competente autorità dello Stato estero di emissione. L'articolo 10 dello schema espressamente prevede che, quando sia l'Italia a emettere una decisione di confisca da eseguire in altro SM, il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o presso il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. (cfr. art. 9 comma 1 lett. d della legge di delegazione)

L'articolo 3 prevede le modalità riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da altri Stati membri determinando altresì i criteri in base ai quali spetta all'Italia provvedere in merito alle richieste formulate dagli Stati membri. In particolare, si prevede che la decisione di confisca, corredata del relativo certificato, può essere trasmessa da altro Stato membro per l'esecuzione in Italia se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia indicato in Italia la propria sede. Viene altresì definito il perimetro del reciproco riconoscimento, consentendosi l'esecuzione delle decisioni di confisca disposte per taluno dei reati rientranti negli ambiti oggetto di specifica elencazione sempreché nello Stato di emissione sia prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, indipendentemente dalla doppia incriminazione. Al di fuori di tali ipotesi, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana.

L'articolo 4 assegna alla corte di appello territorialmente competente la competenza a riconoscere e dare esecuzione alla richiesta proveniente da altro Stato membro.

L'articolo 5 prevede che la corte di appello proceda con le formalità del procedimento camerale di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'eventuale decisione di riconoscimento è trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione. In attuazione dello specifico criterio contenuto nell'articolo 9 della legge di delegazione europea, vengono dettagliatamente previste le modalità di esecuzione della decisione di confisca, variabili in ragione della natura del bene che ne costituisca oggetto, in particolare sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili;

- a) sui beni immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
- b) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
- c) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

d) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. In conformità a quanto previsto dalla decisione quadro, si stabilisce che, ove le spese di esecuzione si rivelino ingenti o eccezionali, l'autorità giudiziaria debba proporre all'autorità competente dello Stato di emissione un ragionevole riparto delle stesse.

L'articolo 6 dello schema prevede le ipotesi di rifiuto di riconoscimento, esito connesso alle seguenti ipotesi:

- quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;
- quando emergano profili di eventuale violazione del principio generale del ne bis in idem, in ragione di altri provvedimenti di confisca emessi in sede europea, nei confronti del medesimo soggetto per i medesimi fatti ;
- quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l'ordinamento interno non costituiscono reato, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutato in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
- quando vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca;
- quando dal certificato risulta che l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha ricevuto personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato notizia del procedimento o ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca
- quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;
- quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;
- quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale;

Nei predetti casi, prima di rifiutare il riconoscimento la corte di appello può consultare l'autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.

2. Il comma 5 dell'articolo 6 dello schema disciplina l'ipotesi in cui l'esecuzione della decisione di confisca è impossibile perché il bene da confiscare è già stato confiscato o è scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione: in tale caso la corte di appello ne dà comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.

L'articolo 7 prevede che la corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può disporre il rinvio e dell'esecuzione della decisione di confisca, contestualmente imponendo le misure necessarie, secondo quanto previsto dalla legge interna, ad assicurare alla confisca, soltanto rinviata, i beni e le somme di denaro che ne costituiscono oggetto. Il rinvio può essere disposto nelle seguenti ipotesi:

a) se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

b) se è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 9 e fino alla decisione definitiva;

c) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso;

d) il bene è oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione.

Cessata la ragione del rinvio, la corte di appello adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca.

Il comma 2 dell'articolo 7 dispone che il decreto di rinvio dell'esecuzione è comunicato senza indugio allo Stato di emissione

L'articolo 8 prevede che contro la sentenza emessa dalla corte di appello gli interessati possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Con il ricorso non possono essere proposti motivi relativi alle ragioni di merito poste a fondamento del provvedimento di confisca. Si prevede espressamente che il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

L'articolo 9 contempla l'ipotesi di riconoscimento di una pluralità di decisioni di confisca contro la stessa persona e per i medesimi beni, stabilendo per l'ipotesi di incapienza alcuni criteri di priorità di esecuzione che debbono essere valutati dal corte di appello, in particolare: la gravità del reato, il luogo di commissione del medesimo e le date delle rispettive decisioni. Si prevede che della decisione adottata venga data comunicazione allo Stato di emissione.

Quanto alla disciplina della esecuzione in altri Stati membri, l'articolo 10 prevede che competente a richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, è il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o

il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Il successivo articolo 11 disciplina le modalità di trasmissione della decisione di confisca e indica i criteri che debbono presiedere alla determinazione dello Stato competente per l'esecuzione. Regola generale è quella per la quale la decisione di confisca non può essere trasmessa a più di uno Stato membro, salvo che:

- vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro;
- la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o più Stati membri.

Il successivo articolo 12 indica le ipotesi in cui la decisione di confisca può essere trasmessa a più di uno Stato membro, fermo restando che la trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia e che, nel caso di trasmissione a più Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l'importo totale risultante dalla esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.

L'articolo 13 prevede, per quanto non espressamente previsto, l'applicabilità residuale delle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L'articolo 14 contiene specifiche disposizioni sulla destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano in esito alla esecuzione di decisioni di confisca emesse in altri Stati nonché la destinazione al FUG le somme conseguite a titolo di risarcimento ai sensi del successivo articolo 15. Si prevede inoltre, in ossequio al criterio previsto dall'articolo 9 comma primo lettera v) della legge di delegazione, che ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione e che l'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 15 prevede che in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di una decisione di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro, il Ministro della giustizia procede senza ritardo, all'attivazione del procedimento per il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità, salvo che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

L'articolo 16 contiene, infine, la clausola concernente i rapporti con altri accordi o intese mentre l'articolo 17 contiene la clausola di invarianza.

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è teso a dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea 2013, II semestre, che consente al Governo di adottare le norme necessarie per il recepimento nel nostro diritto, della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca con il cui termine si definisce una "sanzione o misura finale imposta da una autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati e che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene".

Tale precisazione diviene strumento indispensabile per l'esatta comprensione dello schema normativo entro il quale ci si muove, specialmente nelle ipotesi di ulteriori provvedimenti comunitari, emessi in materia di confisca, blocco o sequestro, recepiti e non ancora attuati nel nostro ordinamento.

Inoltre tale principio, costituisce momento assolutamente necessario in materia di cooperazione giudiziaria, sia in materia civile quanto in materia penale.

Fermo restando l'architettura del sistema normativo articolata in tre Capi dedicati alle disposizioni generali, alla esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri e viceversa, è importante evidenziare che nel nostro ordinamento l'istituto della confisca è presente ma ha riguardo a misure reali e non misure finali come quelle presenti nel presente schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro 2006/783/GAI.

Articolo 1 (Disposizioni di principio e definizioni). Il presente articolo contiene elementi di carattere procedurale relativi alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Vengono attribuiti gli esatti significati a concetti ed espressioni quali: decisioni quadro; Stato di emissione; Stato di esecuzione ; decisione di confisca; bene; provento; strumento; beni culturali; certificato di confisca nonché casi e limiti in cui può essere eseguita la decisione di confisca. *Non si rinvencono profili di onerosità riguardanti la finanza pubblica.*

Articolo 2 (Autorità competenti). L'articolo prevede una serie di elementi procedurali in capo al Ministro della giustizia e alle autorità giudiziarie, in qualità di autorità centrale, connessi in particolare alla ricezione - ai sensi dell' articolo 22 della decisione quadro - e alla trasmissione delle decisioni di confisca, del certificato e della corrispondenza relativa con gli altri Stati. Si prevede altresì, nei casi di trasmissione diretta da parte degli uffici giudiziari -- individuati nella corte di Appello - la comunicazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici.

A tal proposito si rende assicurazione circa la neutralità finanziaria della predetta disposizione, in quanto gli adempimenti in premessa potranno essere espletati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività istituzionalmente svolta dal Ministero della giustizia in attuazione delle direttive concernenti la cooperazione giudiziaria con gli altri paesi.

In particolare le attività in capo all'Autorità centrale saranno svolte dall' Ufficio II della Direzione Generale della giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia di questo ministero che assolve istituzionalmente ai seguenti compiti:

- studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni internazionali nell'ambito della cooperazione giudiziaria;*
- attività di cooperazione internazionale attiva e passiva, estradizioni, assistenza giudiziaria;*
- adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;*
- riconoscimento delle sentenze penali straniere e alle rinunce alla priorità giurisdizionale italiana;*
- procedimenti nei confronti di stranieri e richieste di procedimenti per delitti commessi all'estero e di rinnovazione dei giudizi in Italia.*

Le spese di funzionamento del predetto Ufficio, ivi comprese quelle di personale, rientrano nell'ambito degli stanziamenti iscritti nella Missione 6 – U.d.V. 1.2 “Giustizia civile e penale” C.d.R. Dipartimento degli Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Si conferma, inoltre, che le attività di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, esercitate dalle Corti di appello, quali organi giurisdizionali competenti, possono essere fronteggiate nell'ambito delle ordinarie spese di funzionamento iscritte nella medesima U.d.V. 1.2 “Giustizia civile e penale” C.d.R. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Articolo 3 (*Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri*). L'articolo in esame prevede modalità procedurali in ordine al riconoscimento e alla esecuzione delle decisioni di confisca emesse da altri Stati membri determinando i criteri in base ai quali spetta all'Italia provvedere in ordine alle richieste formulate dagli altri Stati membri. Vengono quindi indicati i casi di esecuzione delle decisioni di confisca disposte per una lunga serie di reati. *Anche in tale ipotesi non si rinvergono profili di onerosità riguardanti la finanza pubblica.*

Articolo 4 (*Garanzia giurisdizionale*). L'articolo delinea soltanto la competenza a riconoscere e a dare esecuzione alla richiesta proveniente da altro Stato membro (Corte di Appello competente per territorio). *Non si ravvisano profili finanziari;*

Articolo 5 (*Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca*).

L'articolo in esame disciplina il procedimento davanti alla Corte di Appello, da svolgersi in camera di consiglio, e il successivo iter procedimentale relativo alle comunicazioni con le autorità interessate, quali il procuratore generale per l'esecuzione, quella di emissione della decisione nonché il Ministro della giustizia nei casi di carenza di esecutività della decisione, da comunicare allo Stato di emissione. L'articolo prevede altresì, in maniera dettagliata, le modalità di esecuzione della confisca, peraltro analoghe a quelle che discendono in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento interno, in attuazione dello specifico criterio contenuto nell'articolo 9 della legge di delegazione europea.

Trattandosi peraltro di attività ordinariamente espletate da questa amministrazione, le stesse potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto non si ravvisano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

In particolare e con riferimento alle risorse finanziarie, le stesse trovano giusta allocazione nell'ambito degli stanziamenti di bilancio iscritti tra le spese di funzionamento della U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale" C.d.R. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Articolo 6 (*Motivi di rifiuto*). Prevede le ipotesi in cui la Corte di Appello rifiuta il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca in diverse ipotesi stabilite tra le quali viene annoverato il caso in cui dal certificato risulta che l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca. Nei predetti casi, la Corte prima di rifiutare il riconoscimento, può consultare l'autorità di emissione e il ministro della giustizia.

Anche in tale ipotesi non si rinvengono profili di nuova onerosità riguardanti la finanza pubblica.

Articolo 7 (*Rinvio dell'esecuzione*). Il presente articolo prevede che la corte di appello, con decreto motivato, possa disporre il rinvio della esecuzione e della decisione di confisca in alcune ipotesi. Trattasi anche in questo caso di elementi procedimentali, che una volta cessata la ragione del rinvio, non ostacolano la possibilità che la Corte possa adottare le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca.

Si ravvisa la sostanziale neutralità della disposizione.

Articolo 8 (*Ricorso per cassazione*). La norma prevede espressamente che gli interessati possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla corte di appello.

Trattasi al riguardo di ordinaria attività giudiziaria del Ministero della giustizia che non determina riflessi negativi, anche dal punto di vista organizzativo, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie, a disposizione degli uffici giudiziari.

Articolo 9 (Concorso di decisioni di confisca). L'articolo in esame prevede che nel caso siano state riconosciute più decisioni di confisca contro la stessa persona e per i medesimi beni e questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, in tal caso la corte decide secondo criteri di priorità.

Non si ravvisa alcun profilo di carattere finanziario.

Articolo 10 (Competenza). Tale articolo elenca una serie di modalità procedurali da parte delle autorità giudiziarie italiane riguardanti il potere di richiedere il riconoscimento e la esecuzione di una decisione di confisca relativa a beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro (in tale ipotesi pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 c.p.p. o presso il Tribunale che ha disposto i provvedimenti).

Non si rinviene alcun profilo di onerosità finanziaria.

Articolo 11 (Procedimento di trasmissione). Disciplina le modalità di trasmissione della decisione di confisca e il certificato ad essa relativa, indicando le ipotesi in cui gli atti possono essere trasmessi.

I relativi adempimenti potranno essere espletati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività ordinariamente e istituzionalmente svolta dal Ministero della giustizia in attuazione delle direttive concernenti la cooperazione giudiziaria con gli altri paesi. Si richiamano, a tal proposito, le considerazioni con riferimento all'articolo 2.

Articolo 12 (Trasmissione della decisione a più Stati per l'esecuzione). L'articolo in questione ha mero carattere procedimentale, asserendo che la trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia.

Si segnala la neutralità finanziaria della disposizione;

Articolo 13 (Norme applicabili). Prevede l'applicabilità delle norme del c.p.p. e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Articolo 14 (Destinazione delle somme e dei beni confiscati). L'articolo contiene specifiche disposizioni sulla destinazione di quote delle somme conseguite dallo Stato italiano (100% degli importi pari od inferiori a euro 10.000,00 e 50% degli importi superiori ad euro 10.000,00) in esito alla esecuzione di decisioni di confisca emesse da altri Stati, delle somme ricavate dalla vendita dei beni nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro, al Fondo Unico Giustizia, nell'ambito del quale confluiscono, tra le altre, le somme di denaro ed i proventi oggetto di sequestro e confisca nell'ambito di altri procedimenti penali.

Viene, in aggiunta, stabilito che i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e destinati all' Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Si ritiene che lo stesso articolo sia suscettibile di dare luogo ad un aumento delle entrate per il Bilancio dello Stato, peraltro di difficile quantificazione, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, che prevedono il versamento, da parte di Equitalia Giustizia Spa in qualità di gestore "ex lege" delle risorse F.U.G., oggetto di provvedimenti di confisca disposti dall' autorità giudiziaria.

Articolo 15 (Risarcimento). Prevede che in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dalla esecuzione di una decisione di confisca, il Ministro della giustizia proceda all' attivazione del procedimento per il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità.

Si ritiene che tali ipotesi rivestano carattere di estrema marginalità e non suscettibili pertanto di configurare profili di significativa onerosità a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 (Rapporti con altri accordi e intese). L' articolo contiene la clausola concernente i rapporti con altri accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri che restano impregiudicati, qualora essi siano rispondenti agli obiettivi della decisione quadro, contribuendo a semplificare le procedure di esecuzione delle decisioni di confisca.

Si segnala la sostanziale neutralità della disposizione

Articolo 17 (Clausola di invarianza) L' articolo contiene la clausola di neutralità finanziaria che conferma che dall' esecuzione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ben potendo gli adempimenti previsti essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL 6 OTTOBRE 2006 DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONFISCA, EMANATO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 2014, N. 154, "DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013-SECONDO SEMESTRE".

Referente UL Giustizia:

GIUSEPPE SANTALUCIA

Vice Capo dell'Ufficio Legislativo – 0668852337- giuseppe.santalucia@giustizia.it

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, in particolare dall'articolo 9, per il recepimento della Decisione Quadro 2006/783/GAI.

Il predetto provvedimento comunitario si colloca nel più ampio contesto della legislazione euro-unitaria dedicata alla cooperazione giudiziaria.

In particolare, la Decisione Quadro 2006/783/GAI si pone l'obiettivo di promuovere l'adozione, da parte dei singoli Stati membri, delle norme interne necessarie a garantire il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle "decisioni di confisca", da intendersi come i provvedimenti giudiziari che contengono statuizioni definitive in ordine alla privazione di un bene, adottati in esito ad un procedimento penale.

La decisione quadro contiene affermazioni precise quanto all'obiettivo concreto perseguito attraverso la attuazione del principio del reciproco riconoscimento in materia di confisca: nel considerando 7 della decisione si afferma che "La motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell'Unione europea di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato".

Tale obiettivo è pienamente coerente con il programma di Governo che ha fatto della lotta ai patrimoni illeciti specifico obiettivo della propria strategia in materia penale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Al fine di comprendere la reale portata innovativa dello schema occorre brevemente percorrere i tratti salienti del più ampio contesto normativo di riferimento relativo al reciproco riconoscimento di provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali di Stati membri dell'Unione.

Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

La decisione quadro 2006/783/GAI declina il principio del reciproco riconoscimento nella specifica materia delle "decisioni di confisca", secondo la nozione data nel corpo della stessa decisione quadro (articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro) per il quale "la decisione di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene".

Tale precisazione costituisce strumento indispensabile per orientare l'interprete nella comprensione dello schema e, soprattutto, degli ulteriori provvedimenti comunitari in materia di confisca, blocco e sequestro recepiti o non ancora attuati nel nostro ordinamento.

In particolare, appare rilevante considerare che nel nostro ordinamento è già previsto il riconoscimento del sequestro e della confisca dagli artt. 34-36 della l. 22 aprile 2005, n. 69, "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri". Peraltro, le norme richiamate sono contenute nel capo III della legge citata, dedicato alle "misure reali" e riguardano non già "sanzioni o misure finali" bensì, come testualmente prescritto dall'articolo 35, "il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato", con ciò risultando evidente la assoluta diversità tra le citate norme e quelle contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro 2006/783/GAI.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente schema di decreto legislativo non introduce modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e rinvia, per quanto non espressamente disciplinato dal decreto legislativo, al codice di procedura penale e relative disposizioni di attuazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella decisione quadro della quale costituisce il recepimento.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento contiene norme di definizione interna al decreto legislativo (articolo 19) che sono peraltro coerenti con quelle già presenti nel diritto interno.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Lo schema di decreto legislativo non prevede novelle legislative.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Lo schema di atto normativo non contiene norme descritte in titolo.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.